

**VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E CONGEDI STARORDINARI –  
IPOTESI DI INTERVENTO DELLA BANCA DEL TEMPO SOLIDALE**

Il giorno ...6.. ottobre 2020

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e

le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin - Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub

premesso che

- nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8/09/2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 111 dell'8/09/2020 che, nell'ambito delle disposizioni concernenti l'avvio dell'anno scolastico nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto alcune misure a favore dei genitori con figli in quarantena;
- l'art. 5 del D.L. sopra richiamato ha previsto che, fino 31 dicembre 2020, nel caso di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni - disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico - il genitore lavoratore dipendente, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena stessa:
  - potrà lavorare in modalità agile se la mansione è compatibile con tale possibilità;
  - ove la prestazione non possa essere svolta in modalità agile o comunque in alternativa al lavoro agile, potrà astenersi dal lavoro. In questo caso sarà riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità INPS pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto

previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa;

- per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle due misure sopra indicate, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle suddette opzioni;
- le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno proposto alla Banca di far intervenire la Banca del Tempo Solidale (BTS) – Ente bilaterale destinato a finalità sociali e solidaristiche – per integrare la retribuzione persa dai lavoratori che dovessero essere costretti a ricorrere ai congedi straordinari di cui sopra;
- BNL condivide tale richiesta e le relative finalità, nella convinzione che il raggiungimento di una soluzione equilibrata e sostenibile in materia possa contribuire a generare una maggiore serenità nei genitori di figli fino a 14 anni nella gestione di un anno scolastico indubbiamente complesso e delicato

si conviene quanto segue

1. per quelle attività per le quali il FW è compatibile con il relativo svolgimento, BNL riconoscerà il lavoro agile al genitore, nel caso di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni – disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico – per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena stessa, in relazione alla richiesta dell'interessato;
2. BNL, in via del tutto eccezionale, si impegna a ricercare ogni possibilità di riconoscere il lavoro agile anche ai genitori occupati in attività di per sé non compatibili con il FW – individuando attività che possano comunque essere svolte anche da remoto per il tempo strettamente necessario – in caso di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni, disposta dall'Autorità Sanitaria territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena, in relazione alla richiesta dell'interessato;
3. laddove non sia possibile individuare attività da far svolgere in FW all'interessato nonostante l'impegno di cui sopra e il dipendente si trovi costretto a ricorrere ai congedi straordinari di cui in









premessa – per i quali è previsto il riconoscimento di un'indennità a carico dell'INPS pari al 50% della retribuzione – per le esigenze di cura del figlio convivente minore di 14 anni messo in quarantena dall'Autorità Sanitaria competente, le Parti convengono che, fino al 31 dicembre 2020, si proceda all'integrazione della retribuzione persa dal lavoratore (nella misura del 50%) attraverso l'intervento della Banca del Tempo Solidale;

4. la predetta integrazione non scatta, invece, nel caso in cui il dipendente decida in via autonoma di ricorrere ai congedi straordinari nonostante la possibilità di svolgere la propria attività in FW ai sensi dei punti 1 e 2 che precedono;
5. gli interventi a carico della Banca del Tempo Solidale avverranno entro il complessivo plafond tempo per tempo disponibile nella BTS stessa;
6. le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2020 per valutare i risultati di quanto convenuto e, in ogni caso, per decidere l'eventuale ampliamento temporale dell'iniziativa in caso di proroga della previsione di legge sottesa al presente Verbale di Accordo (art. 5, D.L. 111/2020).

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo



Le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL

FABI



FIRST CISL



FISAC/CGIL



UILCA



UNISIN

Falcri-Silcea-Sinfub

